



CITTA' DI MONTEGROTTO TERME

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

PERIODO 02.03.2015 – 31.12.2019

(Approvato con Determinazione n.42 del 24.12.2014)

Valore presunto dell'appalto € 1.021.091,00 (al netto dell'I.V.A. prevista per legge)

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - REGIME GIURIDICO
- ART. 3 - DURATA
- ART. 4 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO
- ART. 5 - CORRISPETTIVO – MODALITA' DI PAGAMENTO – REVISIONE PREZZI
- ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
- ART. 8 - RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 9 - CONTROLLI
- ART. 10 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO
- ART. 11 - DISCIPLINA DELLE INADEMPIENZE
- ART. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA
- ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 14 - SPESE
- ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
- ART. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 19 - RECESSO
- ART. 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'
- ART. 21 - FORO COMPETENTE
- ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI
- ART. 23 - RICHIAMO ALLE NORME GENERALI
- ART. 24 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE
- ART. 25 - NORME DI RINVIO
- Allegato A – Percorsi, fermate e Scuole servite
- Allegato B – DUVRI

SOTTOSCRIZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE SOGGETTO CONCORRENTE
per presa visione ed accettazione

ART. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni del locale Istituto Comprensivo e delle scuole dell'infanzia paritarie in particolare:

- a) della Scuola dell'Infanzia Statale "Arcobaleno" via Mezzavia –
- b) della Scuola primaria statale "Ruzzante" – Via Mezzavia
- c) della Scuola primaria statale "Don Milani" (fraz. Turri)
- d) della Scuola primaria statale "Ippolito Nievo" – Via Petrarca
- e) della Scuola secondaria di primo grado "Antonio Vivaldi" – Via Claudiana
- f) della Scuola dell'Infanzia paritaria San Giuseppe - Via Scagliole (fraz. Turri)
- g) della Scuola dell'Infanzia paritaria Maria Immacolata - P.zza Roma.

La ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire il servizio di trasporto alunni per i viaggi da effettuarsi in orario scolastico o extrascolastico all'interno del territorio comunale per la partecipazione ad attività didattiche o sportive, con le modalità e la frequenza dettagliate nel successivo art. 6.

Inoltre potrà essere richiesto il trasporto di minori disabili frequentanti i plessi scolastici del Comune di Montegrotto Terme.

ART. 2 - REGIME GIURIDICO

Il servizio viene appaltato in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:

- D.M. 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13 gennaio 2004, modificato con successivo D.M. 1 aprile 2010;
- D.M. 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
- D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/1992;
- D. Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 e Regolamento attuativo D.M. 161 del 28 aprile 2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- L.R. 14 settembre 1994 n. 46 (Disciplina degli autoservizi atipici);
- L.R. 30 ottobre 1998 n. 25 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale) come modificata con LR. 3 aprile 2009 n. 11;
- DGR. n. 1449 del 13.09.2011 "Indirizzi applicativi e misure di semplificazione amministrativa in materia di noleggio di autobus con conducente di cui alla L.R. 3 aprile 2009 n. 11 e di autoservizi atipici di cui alla L.R. 14 settembre 1994, n. 46";
- Legge n. 218 del 01.08.2003 (Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
- D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e D.P.R. 207/2010;
- Decreto del Ministero dei Trasporti n. 291/2011 – di esecuzione del Regolamento CE n. 1071/2009;
- L.R. Veneto n. 3/2013 art. 36 recante "Modifiche di legge regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di autoservizi atipici";

Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato è soggetto al regime giuridico di cui alla L.R. n. 46/1994 sugli autoservizi atipici.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta inoltre ad osservare i provvedimenti in materia di trasporto scolastico adottati e entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

Nello svolgimento del servizio l'aggiudicatario è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici". Infatti l'aggiudicatario, in caso di

sciopero del personale dipendente, è tenuto ad assicurare comunque il trasporto, trattandosi di servizio essenziale di cui alla L. 146/1990 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, dandone tempestiva comunicazione al Comune e all’istituzione scolastica.

ART. 3 - DURATA

Il contratto d’appalto ha la durata di 5 anni solari (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), con inizio il 02/03/2015 e termine il 31/12/2019.

Il Comune si riserva di fissare la decorrenza iniziale dell’appalto in dipendenza dell’esito della procedura di aggiudicazione.

Qualora alla scadenza dell’appalto il Comune non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, l’appaltatore è tenuto a garantire il servizio prestato per tutto il tempo necessario fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante, e comunque per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni di cui al contratto d’appalto, dietro semplice richiesta scritta, anche tramite fax o e-mail, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Le date di attivazione e sospensione del servizio per ciascun anno scolastico saranno comunicate alla ditta aggiudicataria dal Comune tenuto conto del calendario scolastico stabilito dalle competenti autorità.

ART. 4 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice non potrà per nessuna ragione sospendere interrompere o abbandonare anche parzialmente il servizio poiché esso è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale.

Qualsiasi sospensione del servizio da parte del concessionario, anche di un solo giorno, potrà comportare la risoluzione del contratto, salvo provati casi di forza maggiore. Nel caso in cui non sia possibile espletare il servizio per cause derivanti da eventi non previsti, né prevedibili, e urgenti, è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alle istituzioni scolastiche interessate, provvedendo altresì ad individuare le misure organizzative alternative da adottare al fine di garantire, nel limite della situazione contingente, la prosecuzione del servizio con oneri ed incombenze a proprio carico.

Art. 5 - CORRISPETTIVO - MODALITÀ DI PAGAMENTO – REVISIONE PREZZI

Il Comune corrisponderà all’appaltatore il corrispettivo complessivo dell’appalto ripartito in mensilità che si intende comprensivo di tutti i costi ed oneri di esecuzione previsti nel presente Capitolato speciale, in relazione alle effettive prestazioni rese a misura (autobus utilizzati per giorni effettivi di lavoro), dietro presentazione di regolare fattura. Il pagamento del servizio da parte dell’Amministrazione comunale verrà effettuato entro il termine previsto dalla normativa vigente dal ricevimento delle stesse, salvo che l’Ufficio comunale competente non ritenga regolare le fatture stesse procedendo a contestazione. Il corrispettivo d’appalto sarà soggetto, su richiesta dell’appaltatore, al solo adeguamento ISTAT a partire dal secondo anno di contratto (ossia, dall’esercizio finanziario 2016) e così per ogni anno scolastico successivo, ai sensi dell’art. 115, D.Lgs. 163/2006 in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato dall’ISTAT e riferito al mese di gennaio di ciascun anno.

In considerazione della durata del contratto, della stima delle effettive prestazioni da rendersi a misura, il valore complessivo presunto dell’appalto per tutta la durata contrattuale (dal 02/03/2015, per tutto l’anno 2015 e per gli anni 2016/2017/2018 e 2019) ammonta ad **€ 1.014.371,00 (al netto dell’IVA di legge) oltre agli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso d’asta, quantificati in complessivi € 6.720,00 per un importo globale**

SOTTOSCRIZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE SOGGETTO CONCORRENTE
per presa visione ed accettazione

dell'appalto a base d'asta di €1.021.091,00 al netto dell'IVA prevista per legge).

Il corrispettivo dell'appalto, così come aggiudicato in via definitiva, rispetta quanto stabilito dall'art. 82, co. 3-bis, D. Lgs. 163/2006.

L'appaltatore aggiudicatario si impegna a mantenere il rispetto di quanto stabilito dalle norme soprarichiamate per tutta la durata dell'appalto.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario procedere ad un'estensione di servizi analoghi o simili a quelli oggetto del presente appalto, l'appaltatore si impegna ad assumerli alle condizioni previste dal presente capitolato e verso il corrispettivo in vigore al momento dell'ordinazione del servizio stesso; i predetti servizi potranno essere estesi fino a concorrenza del quinto dell'importo presunto dell'appalto risultante dal contratto.

Il corrispettivo risultante dagli atti di gara deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato e non potrà variare per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto al successivo art. 10.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Gli alunni saranno raccolti lungo gli itinerari alle fermate stabilite e condotti al plesso scolastico frequentato e riaccompagnati dalle sedi scolastiche ai punti di raccolta in uscita, dal primo giorno di scuola sino alla chiusura dell'anno scolastico, secondo il calendario determinato dall'Autorità Scolastica per i diversi ordini di scuole. A tale proposito le istituzioni scolastiche avranno cura di comunicare prima dell'inizio dell'anno scolastico l'orario delle lezioni nei vari plessi, compreso l'orario provvisorio o ridotto delle prime settimane di scuola. La ditta appaltatrice dovrà assicurare il servizio anche durante detto periodo. L'appaltatore sulla base delle iscrizioni pervenute all'Ufficio comunale competente, predisporrà annualmente, in ragione dell'utenza, la mappa di massima degli itinerari da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio comunale. Detta mappa sarà definitivamente approvata entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno di riferimento.

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con propri mezzi tecnici e capitali, a proprio rischio, con proprio personale e con autoveicoli in numero sufficiente all'espletamento del servizio. A tale proposito si precisa che negli ultimi anni scolastici gli alunni che hanno fruito del servizio di trasporto sono stati circa trecento.

Il Comune metterà a disposizione, per ciascun scuolabus, un accompagnatore incaricato della sorveglianza e dell'assistenza degli alunni, garantendone, nel caso di assenza la pronta ed immediata sostituzione.

Il Comune, durante il periodo di vigenza del contratto, potrà altresì disporre la gestione del servizio di accompagnamento a carico della ditta appaltatrice. Il corrispettivo di tale servizio complementare sarà oggetto di apposita determinazione fra le parti, nel rispetto della normativa vigente al momento dell'eventuale affidamento.

Per la determinazione dell'offerta, a titolo esemplificativo, si allegano il percorso e le fermate dello scuolabus effettuati nell'anno scolastico 2013/2014 (allegato A), con l'indicazione di massima in ordine ai Km percorsi, precisando che i dati contenuti sono puramente indicativi e non sono da ritenersi vincolanti, in quanto suscettibili di variazione nel periodo di validità del presente capitolato (pur mantenendo il chilometraggio giornaliero di massima previsto) per effetto delle iscrizioni annuali al servizio e, comunque, per qualsiasi motivazione connessa con una diversa organizzazione del servizio.

La ditta appaltatrice nell'espletamento del servizio dovrà mantenere distinta l'utenza delle scuole primarie e d'infanzia dall'utenza delle scuole secondarie di primo grado.

Gli alunni dovranno giungere all'edificio scolastico di destinazione non prima di dieci minuti dall'inizio delle lezioni, mai dopo l'inizio delle medesime. Il rientro a casa dovrà essere contenuto nel limite massimo di 60 minuti dalla fine delle lezioni.

I servizi da erogare sono attualmente così individuati:

- a) prelevamento e riaccompagnamento degli alunni della Scuola dell'Infanzia Arcobaleno dal lunedì al venerdì (orario di entrata ed uscita: ore 8.00/ore 16.00), con inizio delle attività nel

mese di settembre e con conclusione dell'attività alla fine di giugno, secondo il calendario stabilito dall'autorità scolastica competente;

- b) prelevamento e riaccompagnamento degli alunni della scuola primaria "Ruzzante" dal lunedì al venerdì (orario di entrata ed uscita: ore 8.10/ore 16.10) con inizio e conclusione dell'attività secondo il calendario emanato dall'autorità scolastica competente (periodo settembre -giugno);
- c) prelevamento e riaccompagnamento degli alunni della scuola primaria "Nievo" dal lunedì al sabato con inizio e conclusione dell'attività secondo il calendario emanato dall'autorità scolastica competente (periodo settembre -giugno), con i seguenti orari di entrata ed uscita: ore 8.20/ore 13.10;
- d) prelevamento e riaccompagnamento degli alunni della scuola primaria "Don Milani" dal lunedì al sabato (orario di entrata ed uscita: ore 8.10/ore 13.00) con cinque rientri pomeridiani presso il Centro Educativo Pomeridiano (14.00 – 16.00, con inizio e conclusione dell'attività secondo il calendario emanato dall'autorità scolastica competente;
- e) prelevamento e riaccompagnamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado "Antonio Vivaldi" dal lunedì al sabato con due rientri pomeridiani (orario di entrata: ore 8.00; orario di uscita: ore 13.00 - 16.00 in base al l'orario settimanale delle lezioni delle varie classi/sezioni) con inizio e conclusione dell'attività secondo il calendario emanato dall'autorità scolastica competente (periodo settembre -giugno);
- f) prelevamento e riaccompagnamento degli alunni della Scuola dell'Infanzia paritaria "M. Immacolata" dal lunedì al venerdì (orario di entrata ed uscita: ore 8.00/ore 16.00), con inizio delle attività nel mese di settembre e con conclusione dell'attività alla fine di giugno, secondo il calendario stabilito dall'autorità scolastica competente;
- g) prelevamento e riaccompagnamento degli alunni della Scuola dell'Infanzia paritaria "S. Giuseppe" dal lunedì al venerdì (orario di entrata ed uscita: ore 8.00/ore 16.00), con inizio delle attività nel mese di settembre e con conclusione dell'attività alla fine di giugno, secondo il calendario stabilito dall'autorità scolastica competente.

Gli itinerari e l'organizzazione del servizio, su richiesta dell'Ufficio comunale di riferimento, durante l'anno scolastico potranno variare in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare.

Nell'organizzare il servizio di trasporto, si dovranno tener presente le seguenti indicazioni:

- l'affidatario, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone comunicazione al Comune e nessun ulteriore costo sarà posto a carico del Comune nel caso in cui tali deviazioni comportino una maggiore produzione chilometrica;
- i conducenti nei primi giorni di scuola di ogni anno scolastico rimangono a disposizione dei genitori prima della partenza dei mezzi per l'assegnazione all'itinerario e allo scuolabus di riferimento e per eventuali comunicazioni di servizio. In ogni caso qualsiasi comunicazione andrà riportata al proprio responsabile tecnico (art. 7, lett. b) al fine di agevolare il passaggio di informazioni con la stazione appaltante. In nessun caso la ditta dovrà porre in essere direttive, disposizioni di servizio o indicazioni provenienti da enti o persone diverse dall'Amministrazione Comunale attraverso l'ufficio competente. Gli autisti e gli accompagnatori, entro e non oltre la fine del mese di ottobre di ciascun anno di vigenza dell'appalto formuleranno un elenco completo dei fruitori del servizio, per ciascun scuolabus, da consegnare all'Ufficio Istruzione del Comune di Montegrotto Terme;
- la ditta appaltatrice, inoltre, dovrà garantire durante l'anno scolastico almeno **n° 50** uscite, quantificabili in almeno 500 km, nel territorio comunale, per attività parascolastiche (gite, partecipazione a rappresentazioni teatrali, attività sportive, ecc.) nel corso della mattinata, mettendo a disposizione gli autobus (da 50 o 25 posti circa secondo le necessità) su richiesta

SOTTOSCRIZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE SOGGETTO CONCORRENTE
per presa visione ed accettazione

dell'Ufficio Istruzione, senza ulteriori oneri per il Comune.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

A) I mezzi utilizzati debbono essere idonei a garantire la sicurezza del servizio e adeguati alla quantità e qualità dell'utenza, nonché idonei a transitare lungo la rete viaria del territorio comunale. Sui mezzi non potrà tollerarsi, per nessuna ragione, un carico di viaggiatori superiore alla capienza massima consentita, come indicato sul libretto di circolazione. I mezzi a motore dovranno essere conformi alle disposizioni degli artt. 93 o 94 del D. Lgs. 285/1992, con una massa complessiva rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009. I veicoli utilizzati dovranno essere conformi, anche nel titolo di utilizzo, alle disposizioni di cui all'art. 9, co. 9, 10, 11 e 12, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291/2011. I mezzi dovranno essere regolarmente immatricolati e in regola con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" ed alla successiva Circolare D. G. n. 23 dell'1 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dal Codice della Strada e corrispondere alle caratteristiche costruttive di cui al D. M. 18 aprile 1977 come modificati ed integrati con successivi D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010, dalla Legge Regionale 46/94 ed in generale da tutte le disposizioni legislative e regolamentari specifiche vigenti in materia.

La ditta appaltatrice dovrà impiegare un numero sufficiente di mezzi per l'espletamento del servizio prevedendo un impiego minimo presunto di cinque bus, di cui almeno uno adeguatamente equipaggiato per il trasporto di disabili. La ditta offerente dovrà comunque assicurare l'eventuale integrazione di mezzi di trasporto aggiuntivi in regola per l'espletamento del servizio a regola d'arte, qualora l'aumento dell'utenza e del chilometraggio rendesse ciò necessario.

Ogni onere diretto ed indiretto per il regolare funzionamento ed utilizzo dei mezzi di trasporto, così come per il ricovero e la custodia, nel rispetto della vigente normativa in materia di trasporto di persone, rimane ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice.

Durante l'espletamento del trasporto scolastico l'aggiudicatario ha l'obbligo di apporre sul mezzo di trasporto, in modo visibile, la dicitura "Scuolabus Montegrotto Terme" in materiale adesivo o similare (art. 135 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495). L'aggiudicatario è obbligato, altresì, a ricoverare i propri automezzi in un'autorimessa sita nel territorio del Comune di Montegrotto Terme o in comuni contermini.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio del servizio, la seguente documentazione: copia del libretto di circolazione dei mezzi e copia delle polizze assicurative dei mezzi. I mezzi in dotazione devono essere mantenuti secondo quanto previsto dall'attuale "Normativa per la tutela dell'ambiente -Bollino BLU" (artt. 58 e 65 bis della L.R. n. 33/85, così come integrati dagli artt. 58 bis e 65 ter, contenuti negli artt. 1-2 della L.R. 30 giugno 2006 n. 12). In caso di sostituzione di uno o più automezzi, questi dovranno essere sostituiti con automezzi muniti dei requisiti previsti dalla suddetta normativa.

B) La Ditta appaltatrice deve avvalersi, nello svolgimento del servizio, di personale numericamente adeguato ed in possesso dei requisiti professionali e psico-fisici previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia, di provata onestà e moralità nonché di adeguate capacità ed attitudini professionali in relazione ai compiti e alle mansioni affidate.

La ditta è tenuta al pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro di categoria e degli accordi integrativi vigenti.

L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e di quelle future in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale per tutto il personale utilizzato;

- al fine di individuare l'utenza avente diritto al servizio, il Comune, sulla scorta delle domande presentate, predisporrà appositi tesserini di riconoscimento. Il conducente coadiuvando l'accompagnatore dovrà accertarsi, prima dell'avvio del mezzo, che gli alunni che usufruiscono del servizio siano muniti di tale documento.

In particolare la Ditta appaltatrice dovrà impiegare la seguente tipologia di figure professionali:

responsabile tecnico :

il personale impiegato nello svolgimento del presente servizio dovrà essere posto sotto la sorveglianza e direzione tecnica di un responsabile, sempre reperibile nei giorni di servizio, con il compito di sovrintendere all'organizzazione del servizio e di relazionare costantemente alla stazione appaltante segnalando le eventuali criticità manifestatesi;

Conducenti mezzi di trasporto :

il personale conducente deve essere riconosciuto idoneo al servizio ed in possesso di regolare patente abilitante da almeno tre anni. È onere dell'appaltatore fornire all'Amministrazione Comunale, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale, con gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del documento di guida. L'appaltatore dovrà altresì comunicare preventivamente ogni variazione dei suddetti dati rispetto al proprio personale.

Il Comune di Montegrotto Terme è in ogni caso esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato. Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguroso e corretto verso gli alunni e i loro congiunti e dovrà essere identificabile mediante l'esposizione di un tesserino di riconoscimento. Il Comune pretende la sostituzione di coloro che non osservino comportamenti consoni all'incarico rivestito e/o contrari alle regole di correttezza e tutela nel rapporto con l'utenza minore d'età, con le relative famiglie e con il personale della scuola, ovvero fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.

C) L'aggiudicatario dovrà osservare i disposti di cui alla L.R. 46/94 in materia di disciplina degli autoservizi atipici, il D.M. 31.01.1997 e la successiva circolare esplicativa n. 23 dell'11.3.1997 che dettano disposizioni in materia di trasporto scolastico. Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in regola con il D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di:

1. aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
2. aver effettuato la Valutazione dei Rischi relativa all'attività oggetto dell'appalto e redatto il relativo documento, collegato con il D.V.R.I. in allegato B) al presente C.S A.;
3. aver designato gli addetti al primo soccorso e all'antincendio e di averli adeguatamente formati.

In sede di prima applicazione dell'affidamento, gli adempimenti di cui al precedente paragrafo, punti 2 e 3, dovranno essere attuati entro la data di stipula del contratto.

D) L'aggiudicatario dovrà essere in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività di noleggio di autobus con conducente di cui all'art. 5, L.R. 11/2009 e all'art. 5, L. 218/2003 (o equivalente titolo per le imprese non stabilite in Italia).

ART. 8 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso è a totale carico dell'Appaltatore, che terrà indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia. L'Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e merci. Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, la Ditta dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (RC auto) con copertura di massimali nei termini di legge e comunque non inferiore ad € 1.500.000.000,00. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente. La Ditta aggiudicataria risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile o penale. A tale scopo non assume alcuna rilevanza che le persone siano o meno state ammesse al servizio. L'Appaltatore ha

**SOTTOSCRIZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE SOGGETTO CONCORRENTE
per presa visione ed accettazione**

l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possono derivare nella esecuzione del trasporto. Tale assicurazione dovrà comprendere anche la copertura di infortunio in salita e discesa degli utenti. La stessa Ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto (all'andata e/o ritorno), anche quando non ne sia derivato alcun danno. Per le responsabilità dell'Appaltatore si richiama l'art. 1681 del c.c., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

ART. 9 - CONTROLLI

La vigilanza ed il controllo del servizio competono alla stazione appaltante. La ditta è responsabile del buon e regolare andamento del servizio e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe sulla ditta ogni responsabilità civile e penale per qualsivoglia tipo di danno agli utenti derivante dall'esercizio e a terzi. L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato secondo quanto stabilito dal presente capitolato e secondo le disposizioni normative vigenti in materia. In particolare potranno essere effettuati controlli per accertare l'idoneità e la conformità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli. L'appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale comunale o designato dal Comune a ciò preposto, ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di deposito o sosta degli stessi. La ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogniqualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio.

ART. 10 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO

Qualora nel corso dell'appalto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione della prestazione oggetto del presente appalto, il corrispettivo spettante alla ditta aggiudicataria non potrà essere aumentato o ridotto se il servizio prestato dovesse subire variazioni (in aumento o in diminuzione) in ordine al chilometraggio, nel limite del 15% dei dati contenuti nell'allegato A) al presente Capitolato. Nel caso in cui si rendesse necessario un aumento od una diminuzione del servizio superiore a suddetto limite, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assoggettarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente capitolato. Eventuali variazioni occasionali del servizio potranno essere richieste dall'Ufficio Comunale competente, qualora ne ravvisi l'opportunità o su richiesta delle scuole. Di tali variazioni verrà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria medesima e senza che ciò dia luogo a compensi aggiuntivi.

ART. 11 - DISCIPLINA DELLE INADEMPIENZE

Ogni singolo inadempimento delle prescrizioni di cui al presente Capitolato da parte della Ditta potrà dare luogo all'applicazione di penalità, in relazione alla gravità ed eventuale recidiva di quanto riscontrato e, in particolare:

Tipologia di penale

- a. 1.500,00 per utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati nel presente capitolato e non autorizzati preventivamente;
- b. 500,00 (dopo la terza contestazione relativa a tale tipologia) per ritardi superiori a 10 minuti nell'arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi;
- c. 1.000,00 per parziale percorrenza del tragitto prescritto, non preventivamente autorizzata, o

mancato rispetto delle fermate previste e disservizio a danno degli utenti;

- d. 250,00 per ogni trasportato non avente diritto in base alle disposizioni del presente Capitolato;
- e. 1.000,00 ad ogni verifica da parte dell'ufficio comunale competente dalla quale emerga che il sorvegliante incaricato dalla ditta, ha ammesso al trasporto utenti non iscritti al servizio.
- f. 1.000,00 mancata osservanza da parte del personale della ditta di un comportamento decoroso e adeguato all'età degli utenti;
- g. 1.000,00 per ogni infrazione degli ordini emessi dall'ufficio comunale competente nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo;
- h. 2.000,00 nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 4;
- i. da 100,00 a 3.000,00 per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal Capitolato, a seconda della gravità.

L'Ufficio comunale competente provvederà a contestare la violazione con e-mail PEC o via fax, dal ricevimento dei quali la ditta disporrà di giorni otto per far pervenire le proprie controdeduzioni, sempre tramite e-mail PEC, o diversamente via fax.

Qualora entro tale termine non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute adeguate, si provvederà ad applicare la penale, secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna grave conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta. Per i casi non specificamente previsti l'importo della penale verrà determinato in relazione a quella penalità per la violazione più assimilabile. Qualora la ditta aggiudicataria sia stata sanzionata complessivamente per 3 volte nel corso di un anno scolastico, potranno essere attivate le procedure di risoluzione di diritto del contratto.

ART. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA

Contestualmente alla presentazione dell'offerta, la ditta concorrente è tenuta a prestare una cauzione provvisoria di € 20.421,81, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita ai sensi dell'art. 75, D. Lgs. 163/2006, secondo le modalità precisate nel disciplinare di gara.

Lo schema contrattuale della cauzione definitiva prodotta, ex art. 127, co. 4, D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere conforme allo schema tipo contrattuale n. 1.1 del D.M. delle Attività Produttive 12.3.2004, n. 123.

Ai sensi dell'art. 75, co. 7, D. Lgs. 163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta affidataria presenterà, per la stipulazione del contratto, la cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

Lo schema contrattuale della cauzione definitiva prodotta, ex art. 127, co. 4, D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere conforme allo schema tipo contrattuale n. 1.2 del D.M. delle Attività Produttive 12.3.2004, n. 123.

SOTTOSCRIZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE SOGGETTO CONCORRENTE
per presa visione ed accettazione

Ai sensi dell'art. 75, co. 7, del D. Lgs. 163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia può essere costituita nelle seguenti forme:

- polizza assicurativa prestata da società assicuratrice all'uopo abilitata ai sensi della L.348/1982;
- fideiussione bancaria da prestarsi da parte di Istituto di credito all'uopo abilitato i sensi del DPR635/1956;
- fideiussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, acido autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell'affidamento stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione garantirà l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Ente appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo, per l'Ente, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La Ditta aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare la cauzione, di cui l'Ente abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto e verrà restituita alla Ditta dopo che le parti avranno regolato in modo definitivo ogni pendenza dipendente dall'esecuzione del contratto. L'importo garantito è in ogni caso progressivamente ridotto a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

ART. 14 - SPESE

Mentre la ditta aggiudicataria assume l'impegno nei confronti del Comune per effetto della presentazione dell'offerta, il Comune rimane obbligato dopo l'intervenuta approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria mediante determinazione del responsabile del servizio.

Tra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria verrà stipulato apposito contratto disciplinante il servizio nella forma dell'atto pubblico amministrativo.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, compresi gli oneri fiscali, nonché quelle relative alle eventuali pratiche da espletarsi presso il P.R.A. saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Ai sensi della normativa vigente, sono altresì a carico della Ditta le spese di recupero dei costi per la pubblicità degli avvisi di gara e post informazione.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

E' vietata la cessione anche solo parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116, D. Lgs. 163/2006, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, fatti salvi i maggiori danni accertati.

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione del Comune, per una quota massima del 30% (trenta

percento) riferita all'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 118, D. Lgs. n. 163/2006, ed è subordinato alle seguenti condizioni, ex art. 118, co. 2, D. Lgs. 163/2006:

- indicazione all'atto dell'offerta, delle parti del servizio che si intendono subappaltare;
- che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio di esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuni dei divieti previsti dall'art. 67, D. Lgs. 159/2011.

E' fatto obbligo alla ditta di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla medesima corrisposti con indicazione delle ritenute di garanzia. Qualora non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, la stazione appaltante mantiene, per tutta la durata dell'appalto, il potere di intervento sostitutivo in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore ex art. 5, co. 1, D.P.R. 207/2010.

ART. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato inderogabilmente nel termine fissato dal Comune decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 11, co. 10, del D. Lgs. 163/2006.

La ditta aggiudicataria dovrà, entro il termine fissato dall'Amministrazione, presentarsi per la stipulazione del contratto nella forma dell'atto pubblico, previa esibizione dei documenti richiesti e del versamento delle spese e dei diritti contrattuali. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, il Comune potrà unilateralmente dichiarare l'impresa decaduta dall'aggiudicazione ed aggiudicherà il servizio all'impresa che abbia presentato la successiva migliore offerta.

ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, conseguenti alla sottoscrizione dei contratti per l'affidamento del servizio, di cui all'art. 3 L. 136/2010 ed in particolare dovrà impegnarsi a:

- trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni all'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i;
- comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa;
- riportare nei suddetti strumenti di pagamento, per ciascuna transazione posta in essere in relazione all'affidamento di cui trattasi, il codice CIG 6073598B9D (codice identificativo di gara) attribuito dall'A.N.A.C. e riportato nel bando e nel frontespizio del presente Capitolato;
- inserire il codice CIG in tutte le comunicazioni relative alla gestione contrattuale, comprese le fatture che verranno emesse.

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il

**SOTTOSCRIZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE SOGGETTO CONCORRENTE
per presa visione ed accettazione**

risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli, il conto corrente di appoggio sia sempre compreso fra quelli indicati ai sensi del presente articolo.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha diritto di promuovere nei modi e forme di legge la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei casi sotto indicati:

1. verificarsi, in capo all'Aggiudicatario, di una delle cause di esclusione previste dall'art. 38 D. Lgs.163/2006;
2. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta aggiudicataria nel corso della procedura di gara, ex art. 135 D. Lgs. 163/2006;
3. insolvenza o grave dissesto economico e finanziario della Ditta aggiudicataria risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta aggiudicataria;
4. condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio o assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia a carico dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Ditta;
5. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Impresa del servizio affidato, salvo che per forza maggiore;
6. gravi violazioni e/o inosservanze da parte della Ditta aggiudicataria delle norme del presente capitolato e della normativa in materia sicurezza, prevenzione, assistenza, previdenza ed assicurazione dei lavoratori e dei contratti collettivi nazionali o territoriali, in caso di inosservanza accertata della normativa in materia di assicurazione RCA e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
7. nel caso contemplato nell'ultimo capoverso del precedente art. 11, (disciplina delle inadempienze);
8. accertamento di assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche da parte del personale addetto alla guida (anche di un solo conducente);
9. comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale della Ditta aggiudicataria;
10. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti o degli obblighi inerenti al presente Capitolato o subappalto non autorizzato del servizio;
11. mancato mantenimento da parte della Ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, del possesso di tutti i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale prescritti dalla vigente normativa e dal presente capitolato;
12. violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010;
13. per ogni altra inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nelle ipotesi sopra elencate il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune, inoltrata alla Ditta tramite Raccomandata A.R. o p.e.c., di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sulla Ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, quantificati nella somma pari alla differenza di prezzo tra quello praticato rispettivamente dall'aggiudicatario e dalla ditta subentrante, nonché nelle spese sostenute dal Comune

per l'eventuale riappalto del servizio. Esso sarà prelevato dal deposito cauzionale e dagli altri crediti verso la Ditta aggiudicataria.

Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verificano gravi e persistenti inadempimenti nella gestione del servizio, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, si procederà ad introitare il deposito cauzionale e l'affidatario sarà tenuto al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell'Ente appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune ha facoltà di affidare l'appalto al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria, imputando all'affidatario inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

E' sempre in facoltà del Comune di procedere alla revoca dell'appalto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano il servizio.

Qualora sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio, oppure ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, si può fare luogo, d'intesa con l'affidatario, alla risoluzione del contratto d'appalto.

Ove il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, il Comune stabilisce, a suo giudizio, a quali condizioni l'appalto possa continuare ad avere corso.

ART. 19 - RECESSO

Il Comune, ai sensi dell'art. 1, co. 13, D.L. n. 95/2012, conv. in L. 135/2012, ha diritto di recedere dal contratto previa formale comunicazione alla ditta aggiudicataria con preavviso non inferiore a 15 (quindici giorni) e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni ancora da eseguire, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate successivamente da CONSIP spa, ai sensi dell'art. 26, co. 1, L. n. 448/1999, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in essere e la Ditta non acconsenta alla modifica delle condizioni contrattuali.

ART. 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

La Ditta si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 09.01.2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e la ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione del presente appalto, competente a giudicare sarà il Foro di Padova.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13, co. 1, D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati forniti dalla ditta aggiudicataria saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione del contratto e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo.

**SOTTOSCRIZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE SOGGETTO CONCORRENTE
per presa visione ed accettazione**

Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena dell'esclusione dalla gara.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7, D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune, con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del citato decreto.

La Ditta, a sua volta, è tenuta all'osservanza del D. Lgs. 196/2003. Il rappresentante legale della ditta sarà il responsabile del trattamento dati. Gli operatori dell'impresa aggiudicataria addetti al servizio, sono considerati incaricati al trattamento dati personali nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.

L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso.

ART. 23 - RICHIAMO ALLE NORME GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 24 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE

La struttura organizzativa del Comune cui è affidata la gestione e il controllo dei servizi oggetto del presente capitolato è il Settore Servizi alla Persona.

Allegati

Sono allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto, divenendone parte integrante e sostanziale, i seguenti allegati tecnici:

Allegato "A" – Percorsi, fermate e scuole servite

Allegato "B" - Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza

Art. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale che regola la materia e a quanto disposto dal Codice Civile all'art. 1681 e segg. in materia di trasporto di persone .

Allegato A
Capitolato Speciale d'Appalto
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME Piazza Roma, 1 – 35036 Montegrotto Terme (Padova)

ANNI SOLARI 2015
dalla data del
02/03/2015 e 2016,
2017, 2018, 2019.

SCHEMA PERCORSI, FERMATE E SCUOLE SERVITE

BUS N. 1 (plessi Ruzzante Arcobaleno Nievo Vivaldi) in media 100 km/giorno

- Via Marza
- Via Campagna Alta
- Via Sabbioni
- Via Granze Sinistra
- Via Mezzavia
- Via Campagna Bassa
- Via Marza
- Via Giulio Cesare
- Via Ottaviana
- Via Scavi
- Via Stazione
- Via Aureliana
- Via Ottaviana
- Via Claudiana
- Via Granze Destra
- Via Bacchiglione
- Via Po
- Via S. Pellico
- Via Cavour
- Via De Nicola
- Via D'Azeglio

BUS N. 2 (plessi Ruzzante Vivaldi) in media 95 km/giorno

- Via Mezzavia
- Via Granze Destra
- Via Don Minzioni
- Via Fratelli Cervi
- Via Cavour
- Via Segno
- Via De Nicola

SOTTOSCRIZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE SOGGETTO CONCORRENTE
per presa visione ed accettazione

- Via Marza
- Via Aureliana
- Largo Traiano
- Via Claudiana
- Via Mezzania
- Via Neroniana
- Via Vallona
- Via Dei Colli
- Via Cataio
- Piazzale Libertà
- Via Scagliole
- Piazzale Libertà
- Via Cataio
- Circonvallazione Ovest
- Via Caposedà
- Via Filzi
- Via Fornace
- Via Risorgimento
- Via Cogolo Destro

BUS N. 3 (plessi Ruzzante Arcobaleno Nievo Vivaldi Maria Immacolata) in media 100 km/giorno

- Via Romana
- Via Flacco
- Via Fasolo
- Via Bellini
- Via Verdi
- Via Puccini
- Via Fasolo
- Corso delle Terme
- Via San Daniele
- Via Configliacchi
- Via Catullo
- Via Volta
- Corso delle Terme
- Via Virgilio
- Via Stella
- Via Vivaldi
- Via Tiberina
- Via Giustiniana
- Via Claudiana

BUS N. 4 (plessi San Giuseppe Vivaldi) in media 90 km/giorno

- Via Caposedà
- Circonvallazione Ovest
- Via Cataio
- Via Scagliole

- Via Scagliara
- Via Ragazzoni Bassa
- Via Ragazzoni Alta
- Via Scagliole
- Via Oberdan
- Via XXV Aprile
- Via Cataio
- Via Dei Colli
- Via Roma Via Aureliana
- Via Ottaviana
- Via Claudiana

BUS N. 5 (Nievo Vivaldi) in media 60 km/giorno

- Via Caposedà (confine con Torreglia)
- Via Fornace
- Via del Commercio
- Via Filzi
- Via Toti
- Circonvallazione Ovest
- Via Valdimandria
- Via Dei Colli
- Via S. Pio X
- Via Giovanni XXIII
- Via Castello
- Via Manzoni
- Via S. Mauro
- Viale Stazione
- Via Scavi
- Via Tiberina
- Via Roma
- Via Siesalunga
- Via Vivaldi
- Via Capitolina

SOTTOSCRIZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE SOGGETTO CONCORRENTE
per presa visione ed accettazione
